



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
**MAGISTRATO ALLE ACQUE**

ORDINANZA n. 20/2011

**IL PRESIDENTE**  
**del Magistrato alle Acque**

- Vista la Legge 05 Maggio 1907 n. 257, modificata dalla Legge 13 Luglio 1911 n. 774, e dai RR. DD. 31 Dicembre 1922 n. 1809, 12 Dicembre 1923 n. 2846 e 31 Dicembre 1923 n. 3228;
- Visto il Codice della Navigazione approvato con R. D. 30 Marzo 1942, n. 327;
- Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla Legge 05 Marzo 1963, n. 366;
- Vista la Legge n. 798 del 29 Novembre 1984;
- Vista l'Ordinanza n. 93 del Magistrato alle Acque del 20 Dicembre 2007 e successive integrazioni e modifiche;
- Vista le necessità di regolamentare la navigazione, nei canali di competenza, in occasione della visita del Santo Padre Benedetto XVI a Venezia nei giorni 07 e 08 Maggio 2011.

**TUTTO CIO' PREMESSO :**

- Ritenuta la necessità di adeguare le norme relative alla navigazione, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei naviganti nei canali in questione;

**ORDINA**

- art. 1** - Dalle ore 08.00 alle ore 10.00 del giorno 08 Maggio 2011, lungo i canali: Fondamenta Nuove, la Nave e delle Sacche, durante il transito del corteo papale **tutte le unità** in navigazione nei predetti canali dovranno fermarsi ed accostare a lato ovvero presso i pontili di servizio per i mezzi di trasporto pubblico di linea, secondo gli ordini che verranno impartiti dagli Organi di Polizia presenti in loco.
- art. 2** - Dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 08 Maggio 2011, è **interdetta la navigazione a tutte le unità nautiche** lungo i canali: San Secondo, Scaricatore alle rotte e Seno de la Sepa
- art. 3** - Dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del giorno 08 Maggio 2011, lungo i canali: Fondamenta Nuove, degli Angeli e di Tessera, durante il transito del corteo papale **tutte le unità** in navigazione nei predetti canali dovranno fermarsi ed accostare a lato ovvero presso i pontili di servizio per i mezzi di trasporto pubblico di linea, secondo gli ordini che verranno impartiti dagli Organi di Polizia presenti in loco.
- art. 4** - Per motivi di servizio e con dispositivi di segnalazione acustici e/o visivi in funzione, possono transitare, lungo i canali di cui agli art. 1, 2 e 3, le unità nautiche degli Organi di Polizia, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e del S.U.E.M. 118.
- art. 5** - Le unità nautiche munite di autorizzazione rilasciata da questo Istituto, possono transitare lungo i canali di cui all'art. 2, con obbligo di rispetto degli ordini impartiti dagli Organi di Polizia presenti in loco.

I trasgressori le norme contenute nella presente Ordinanza saranno puniti ai sensi delle norme vigenti e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Venezia, li 2 MAG 2011

**IL PRESIDENTE**  
**Prof. Ing. Patrizio Cuccioletta**